



SENT. N. 95/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 24490 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

R.F., nato a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente a *omissis*, in Via *omissis*,

rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Santino

Spina con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo, sito in Palermo,

Via Pietro Scaglione n. 20°, PEC: santinospina@pecavvpa.it

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITE le parti, all'udienza del 28 maggio 2026, come da verbale.

FATTO

Parte ricorrente ha esposto nel ricorso che è stato dipendente della Polizia di Stato dal 5 dicembre 1981 al 1° maggio 2023, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età e che ad oggi è titolare di pensione calcolata con il sistema misto in pagamento presso l'INPS di Torino.

Il ricorrente, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrante nel personale escluso dal citato istituto, domandava all'INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), visto che dall'analisi del proprio Mod. 5007 non risultava inserito tale beneficio.

La richiesta non ha trovato risposta da parte dell'INPS.

Pertanto, il Sig. R. ha chiesto, con il presente ricorso, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS, con memoria del 16 gennaio 2026 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, asserendo di aver già applicato il cd. moltiplicatore per la liquidazione del ricorrente, e richiamando, al riguardo, il principio secondo cui la "base imponibile dell'ultimo anno di servizio" deve essere intesa non come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio.

Con memoria del 6 marzo 2026 parte ricorrente ha ulteriormente controdedotto, con riferimento alla specifica questione del metodo di calcolo basato non sulla retribuzione annualizzata ma su quella mediata degli ultimi 360 giorni di lavoro antecedenti il pensionamento.

Con ordinanza n. 9/2026, questo Giudice ha disposto il differimento dell'udienza di discussione al fine di consentire la valutazione dei profili di contestazione, inerenti al calcolo effettuato dall'INPS, alla luce della più recente giurisprudenza formatasi in materia.

In ottemperanza alla citata ordinanza parte ricorrente ha depositato una memoria ad ulteriore esplicitazione delle proprie argomentazioni, mentre l'INPS non ha depositato alcunchè.

All'udienza del 28 maggio 2026, la causa è stata trattata come da verbale ed è stata decisa come da dispositivo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 così dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il

predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.

Il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco secondo quanto previsto dal richiamato art. 1 (“Campo di applicazione”) dello stesso d.lgs. n. 165/1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la L. n. 121/1981) non contempla l'istituto dell'ausiliaria (cfr. per una ricostruzione generale del “moltiplicatore” qui in esame, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Sicilia n. 322/2022).

Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, dell'applicazione del cosiddetto moltiplicatore previsto dalla norma sopra citata.

Infatti, egli è stato dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto, è andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non ha potuto optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrando nel personale escluso dal citato istituto.

Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che *“il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione”.*

Con riferimento all'effettiva modalità di calcolo del citato beneficio del

moltiplicatore, richiamando quanto già evidenziato da certa giurisprudenza

(cfr. in particolare, Sez. giur. Piemonte n. 29/2026, Sez. giur. Sardegna n.

16/2025, Sez. Basilicata n. 65/2025), si osserva che:

-considerando come base imponibile la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni di servizio, nel caso di specie l'ultimo anno di servizio di parte ricorrente va dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (per quanto riguarda il 2022) e dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023 (per quanto riguarda il 2023);

-dall'analisi del foglio di calcolo depositato in atti, è possibile stabilire come la retribuzione dell'ultimo anno di servizio ammonta ad euro 53.108,062, di cui euro 14.287,44 percepiti nel 2023 (42.862,32 diviso 360 giorni e il risultato moltiplicato per 120, ossia i giorni di lavoro del 2023 - di cui al rigo 2023 di pagina 2 del foglio di calcolo) ed euro 38.820,622 percepiti nei mesi relativi al 2022;

- la norma di riferimento prevede un incremento di un importo pari a 5 volte la retribuzione dell'ultimo anno di servizio: quindi, per completare l'incremento pari a 5 volte deve essere aggiunta anche la retribuzione del 2023 per la quota relativa ai mesi prestati in servizio nell'anno 2023 (in modo da coprire l'intero periodo maggio 2022-maggio 2023);

-la quantificazione del montante deve intervenire in misura pari a 5 volte l'imponibile dell'ultimo anno di servizio, con conseguente moltiplicazione per 6 del valore di riferimento.

Di conseguenza, prendendo a riferimento la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni di lavoro, si giunge alla somma di euro 318.648,37 (euro 53.108,062 x 6 = 318.648,37 euro), e non di euro 279.827,75 come calcolato dall'INPS.

L'INPS non ha fornito precise delucidazioni sull'effettivo calcolo fatto nel caso

	di specie (che porta, come risultato, la cifra di euro 279.827,75), che risulta	
	pertanto non esplicitato nel dettaglio e non specificamente motivato dal	
	medesimo Istituto.	
	Pertanto, si accoglie il ricorso e, per l'effetto, si accerta e si dichiara il diritto	
	del ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con	
	l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno	
	di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, come previsto	
	dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e come sopra esplicitato, con	
	conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione in	
	considerazione del maggiore montante contributivo.	
	Si condanna l'INPS alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto ad	
	adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.	
	Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è	
	dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla	
	maturazione sino al soddisfo.	
	Spese processuali compensate in ragione della recente oscillazione della	
	giurisprudenza in materia.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica di giudice delle pensioni, definitivamente	
	pronunciando, accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.	
	IL GIUDICE MONOCRATICO	
	- pag. 6 di 7 -	

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2026

per Il Direttore della Segreteria

Funzionario Renzo Piasco

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice l'opportunità di tutelare d'ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del
ricorrente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Torino 26 giugno 2026

Per il Direttore della Segreteria

Funzionario Renzo Piasco

F.to digitalmente